

## RICORSO AL DIFENSORE CIVICO (EX ART. 32 BIS, COMMA 5, L.P. N. 23/1992) AVVERSO IL DINIEGO (ESPRESSO) DI ACCESSO A PERIZIA MEDICO-LEGALE

Il cittadino, al fine di acquisire la documentazione necessaria alla cura e alla difesa dei propri interessi giuridici, ha diritto all'accesso alle perizie medico-legali che lo riguardano, previo oscuramento dei soli dati di natura prettamente valutativa finalizzati alla difesa dell'Amministrazione sanitaria nell'ambito di un eventuale giudizio.

Il cittadino che per esigenze difensive richiede visione e/o copia di perizie medico-legali ai sensi dell'art. 32 L.P. 23/1992, tenuto conto del principio di trasparenza in materia sanitaria introdotto dall'art. 4 L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, atteso che gli atti oggetto dell'istanza producono effetti sulla sua sfera giuridica.

Secondo la giurisprudenza (TAR Lombardia, sez. I, sent. 27 agosto 2018, n. 2024) “le prerogative difensive [...] devono indefettibilmente essere garantite. Di talchè, allorquando la conoscenza di atti sia necessaria all'esercizio di dette prerogative (che altrimenti non potrebbero esplicarsi, in tutto o in parte), l'interesse alla riservatezza ovvero alla protezione dei dati personali, ovvero gli altri, diversi, interessi sottesi ai casi di limitazione o esclusione del diritto di accesso [...] recede, determinando la riespansione della regola generale costituita dall'ostensibilità degli atti”.

In merito all'ostensibilità delle perizie medico-legali è opportuno sottolineare che queste si compongono di due diverse categorie di dati:

- quelli di natura meramente oggettiva e sanitaria,
- quelli di natura squisitamente valutativa (entità del danno, quantificazione del numero di giorni di invalidità temporanea e dell'invalidità permanente, relazione causale tra evento e danno, indicazioni sulla strategia da seguire nella liquidazione del sinistro...).

La giurisprudenza amministrativa e il Garante per la protezione dei dati personali sono perlopiù orientati a favore dell'accesso, quantomeno ai dati sanitari. Di recente, tuttavia, è emersa una pronuncia del TAR Lombardia (Sez. III, Sent., 12-11-2019, n. 2396) innovativa, in quanto ha riconosciuto il diritto del cittadino all'ostensione integrale delle perizie medico-legali. In tal caso è stato ritenuto che il diritto alla tutela della riservatezza e della difesa dell'Azienda sanitaria sia soccombente dinanzi al diritto alla completa trasparenza degli atti del privato.

La pronuncia del giudice lombardo è stata successivamente impugnata dall'Azienda Sanitaria Locale interessata presso il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 808, Sez. III, del 23 gennaio 2020, ha sposato la tesi maggioritaria per la quale se, da un lato, l'accesso alle perizie deve generalmente essere concesso, dall'altro, è necessario operare un bilanciamento degli interessi giuridici delle parti coinvolte rispetto ai dati di cui è chiesto l'accesso, “nel senso che l'esibizione dei documenti dovrà avvenire con l'impiego di opportuni accorgimenti (stralcio, omissis...) per la salvaguardia del diritto di difesa dell'Amministrazione, accompagnati dall'attestazione che le parti omesse o stralciate contengono effettivamente valutazioni di carattere difensivo elaborate in (diretta ed immediata) funzione del contenzioso instaurato”.

Agli indicati indirizzi della giurisprudenza maggioritaria si è attenuto anche il Difensore civico nel definire il ricorso al medesimo presentato ex art. 32 l.p. n. 32/1992 avverso il diniego (espresso) di accesso ad una perizia medico-legale.

G.B. 02/03/2020